



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2008
(OR. en)**

**10100/1/08
REV 1**

COPEN 109

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Dichiarazione della Repubblica federale di Germania sulla DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

Qualora l'esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove ai sensi della decisione quadro ...^{*} del Consiglio, del..., relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali¹, richieda una perquisizione o un sequestro, la Repubblica federale di Germania si riserva il diritto, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale decisione quadro, di subordinare l'esecuzione alla verifica della doppia incriminazione in caso di reati riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l'estorsione nonché la truffa, quali elencati all'articolo 14, paragrafo 2, di detta decisione quadro, a meno che l'autorità di emissione abbia dichiarato che il reato in questione risponde, in base alla legislazione dello Stato di emissione, ai seguenti criteri:

Terrorismo:

- un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione della convenzione internazionale relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare del 13 aprile 2005, della convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo o ai sensi delle convenzioni menzionate nel relativo allegato, oppure
- un atto punibile a norma della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo², oppure
- un atto vietato ai sensi della risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 14 settembre 2005.

^{*} GU: si prega di inserire la data e il numero di tale decisione quadro.

¹ GU L ...

² GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

Criminalità informatica:

Reati definiti nella decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione¹, o nella sezione I, titolo I, della Convenzione europea sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001.

Razzismo e xenofobia:

Reati definiti nell'azione comune 96/443/GAI del Consiglio del 15 luglio 1996 nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia².

Sabotaggio:

Atti che provocano illegalmente ed intenzionalmente danni massicci a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

¹ GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

² GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.

Racket ed estorsione:

Richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione beni, promesse, redditi o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza.

Truffa:

Ricorso a nomi falsi, a false qualità o a mezzi fraudolenti per abusare della fiducia o della buona fede delle persone al fine di appropriarsi di beni altrui.
